REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del direttore generale n. 890 del 14.11.2016;

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

la dott.ssa GUARAN Francesca nata a il e residente a in n. 13 - C.F. e P.IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e s.m.i..

2. La dott.ssa Guaran, in qualità di piscologo, garantirà l'espletamento e

il coordinamento dell'attività progettuale "Centro Riabilitativo per il trattamento dei disturbi pervasivi dello sviluppo di tipo autistico", secondo le modalità e condizioni di attuazione del progetto medesimo di cui all'all. a) alla deliberazione del direttore generale n. 434 del 9 giugno 2016, con un impegno orario complessivo di 575 ore nel periodo intercorrente tra il 12 dicembre 2016 ed il 31 maggio 2017; la sede di espletamento dell'incarico è il territorio dell'A.U.L.S.S. n. 10, secondo le indicazioni del direttore dell'unità operativa complessa neuro-psicopatologia dello sviluppo.

La dott.ssa Guaran svolgerà la propria attività professionale in autonomia e, contestualmente, nel quadro degli indirizzi organizzativi indicati dal Responsabile dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso orario viene stabilito in € 24,00 (ventiquattro/00), al lordo dell'I.V.A. (se dovuta), del contributo previdenziale e di eventuali oneri accessori tra i quali il rimborso spese viaggio.

L'importo spettante sarà corrisposto, tramite fattura, in rate mensili posticipate. La corresponsione del compenso avverrà in relazione alle ore effettivamente espletate e sarà effettuata in seguito a specifica attestazione da parte del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce, e ciò in merito alla rispondenza dell'attività prestata con i contenuti del progetto sopra citato.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata, per ogni

mese di mancato preavviso, una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista in ragione mensile, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche approvato con deliberazione dell'A.U.L.S.S. n. 10 n. 501 del 24.06.2016. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. L'A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la sola copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

9. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

10. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

11. La dott.ssa Guaran prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dott.ssa Francesca GUARAN -_____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA -_____